

Studio Legale
Avv. Pietro Siano
Avv. Sara Quinti
Via Ferrovia n. 35 - 80040 - S. Gennaro Ves. (Na)
Tel. 0818657323 cell. 3475885147

1001/2015
RS

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sez. lavoro

RICORSO PER PROVVEDIMENTO DI URGENZA

Ex art. 700 c.p.c.

Con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte

Per

La sig.ra **Giugliano Donatella** nata a San Gennaro Vesuviano (Na) il 02.11.1985 ivi residente alla via Vetrai n. 13, C.F. GGLDTL85S42H860B rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Pietro Siano (C.F. SNIPT79E27H860V) e Sara Quinti (C.F. QNTSRA79P48A390Y) con studio in San Gennaro Vesuviano (Na) alla via Ferrovia n. 35, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi pec: pietro.siano@pecavvocatinola.it e saraquinti@puntopec.it,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere n. 66/A C.F. 80185250588 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna con sede Bologna alla via G. Reni n. 4

E

Istituto Comprensivo di Reggiolo (Re) in persona del proprio Dirigente scolastico p.t., C.F. 81002250355, con sede in Reggiolo (Re) alla Via Regina Margherita n. 6 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna alla via G. Reni n. 4

FATTO

1. l'istante ha presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di 3° fascia valide per il triennio 2014-2017 per il personale ATA della provincia di Reggio Emilia, ex D.M. 717/14 per il profilo di "Collaboratore Scolastico" e di "Cuoco", consegnando la domanda - quale "scuola pilota" - all'I.C. di Reggiolo (RE) (doc. 1);



2. La domanda dell'istante presentava l'indicazione, tra gli altri, del possesso del titolo informatico "EIPASS", rilasciato dalla Fortec s.r.l. in data 23.09.14;
3. La relativa graduatoria definitiva veniva pubblicata in data 04.03.2014 (doc. 2) e l'istante, risultata regolarmente iscritta nella medesima, successivamente veniva anche individuata quale destinataria, per l'a.s. 2014/2015, di vari contratti di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di collaboratrice scolastica, sino alla data del 30.06.2015 (doc. 3);
4. La ricorrente, in data 30.06.2015, riceveva, in copia per sola conoscenza, una racc. a/r dalla quale apprendeva che, "a seguito di "controllo a campione", l'I.C. di Reggiolo (Re) in data 27.06.2015 aveva inviato alla Procura della Repubblica una comunicazione, asserendo che la certificazione EIPASS di cui sopra non fosse veritiera. Con tale comunicazione si rappresentava all'istante anche l'esclusione dalla predetta graduatoria, di fatto già operata dall'Amministrazione; (doc. 4)
5. L'esclusione di cui si discute provocava, altresì, nella ricorrente un forte stato di stress e di agitazione tant'è che i familiari provvedevano il giorno stesso ad accompagnarla presso AUSL di Guastalla (Re) ove le veniva diagnosticato un attacco di panico e prescritto giorni 5 di cura con diazepam; (doc. 5)
6. l'istante, solo a seguito di tale comunicazione, apprendeva l'asserita non veridicità del titolo EIPASS e prontamente presentava Denuncia-Querela per essere stata essa stessa vittima di reato e diffidava contestualmente l'Amministrazione con comunicazione PEC del 14.07.2015 all'immediato reinserimento nella graduatoria; (doc. 6 e 7)
7. tale diffida restava senza concreto riscontro poiché la controparte rispondeva alla stessa adducendo mere contestazioni di tipo formale (cfr. corrispondenza intercorsa doc. 8 e 9);
8. la ricorrente presentava, pertanto, istanza di conciliazione ex art. 135 ccnl scuola 2006-2009 presso l'ufficio scolastico territorialmente competente; (doc. 10)
9. a fronte della richiesta di conciliazione di cui al punto che precede l'Amministrazione convenuta comunicava la propria indisponibilità ad ogni conciliazione; (doc. 11)
10. è interesse della ricorrente di ottenere nel più breve tempo possibile un provvedimento di annullamento della disposta esclusione, sia in virtù del recente inizio del nuovo anno scolastico che vede la ricorrente più volte destinataria di convocazioni per la copertura di incarichi vacanti (nonostante la disposta esclusione) (doc. 12) e sia a tutela del suo stato di salute psico-fisico che va sempre più peggiorando.

DIRITTO

Preliminarmente ed ai fini della giurisdizione e competenza dell'adito Giudice si richiama la corposa Giurisprudenza con la quale viene stabilita definitivamente la competenza del Giudice ordinario per tutte le controversie aventi ad oggetto l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Civ. Sez. Unite sentenza n. 14290/2007) . I più recenti orientamenti, infatti, affermano tout court che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Sul fumus bonis iuris

In punto di diritto, l'operato dell'Amministrazione scolastica è illegittimo e privo di fondamento di Legge, per molteplici e rilevanti motivi di seguito esplicitati.

1. violazione dell'art. 7 e 10 della Legge 241/90;

Si eccepisce, in primis, la violazione della disciplina legislativa di cui al titolo.

Infatti, in mancanza di ragioni di urgenza e/o di espressa specificazione delle stesse nel "provvedimento" impugnato, (la cui natura resta ancora oggi incerta, trattandosi di mera comunicazione inviata per conoscenza, per la quale, pertanto, risulta impropria anche la definizione di provvedimento) la sua adozione doveva essere necessariamente preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento al fine di consentirne alla sig.ra Giugliano Donatella di parteciparvi e l'esercizio del diritto di difesa.

E' nota, sul punto, la posizione della giurisprudenza che, più volte nel tempo, (è dato giurisprudenziale ormai pacificamente acquisito nell'ordinamento) hanno avuto occasione di affermare l'illegittimità della " *deroga di cui agli artt 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, se l'amministrazione non indica (come nella specie) la presenza di particolari ragioni che consentono di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento*" (Tar Lombardia, Milano, sez. III sentenza del 27.5.2005 n. 11126;) anche in presenza di provvedimenti di natura cautelare (Cons. Stato sez. IV sentenza del 20.11.2000 n. 6349; Cons. Stato sez. IV sentenza del 30.7.2002 n. 4077 e Cons. Stato sez. VI sentenza del 12.8.2002 n. 4181).

Nel caso de quo è evidente che non vi fosse alcun motivo di urgenza per omettere l'applicazione delle richiamate norme.



Le rilevate violazioni non hanno consentito alla ricorrente, prima dell'adozione del provvedimento de quo, né di esporre le sue ragioni né di dare il suo apporto documentale e/o di conoscenze che avrebbero certamente impedito la censurata adozione provvedimento. Tutto ciò, evidentemente, con grave compromissione del diritto di partecipazione al procedimento della ricorrente, garantito dalla norme di cui al titolo, e con grave violazione, da parte dell'Amministrazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. (cfr. Tribunale di Macerata ord. 15.07.2015 che ha accolto in pieno la tesi del ricorrente ritenendo che nella gestione del rapporto di lavoro la P.A. sia tenuta al rispetto del principio di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. desumibile anche dal rispetto dei principi che informano l'attività amministrativa sanciti dalla legge 241/90 ed in particolare del principio "partecipativo" di cui all'art. 7 della predetta legge).

Se la sig.ra Giugliano fosse stata messa in condizioni di partecipare al procedimento avrebbe potuto, ad esempio, addurre a propria discolpa tutte le circostanze indicate nell'allegata querela, avrebbe potuto sporgere la medesima molto prima, avrebbe potuto dimostrare che la sua dichiarazione non aveva e non ha il carattere mendace di cui si discute.

Tutto ciò le è stato precluso con grave violazione, lo si ribadisce, delle norme di cui alla Legge 241/90, pur richiamate nella comunicazione di cui si discute.

1.1. violazione dell'art. 3 della Legge 241/90; difetto di motivazione, eccesso di potere, arbitrarietà.

Sotto diverso profilo la violazione delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 è altrettanto evidente in considerazione delle modalità con cui, di fatto, è stata comunicata l'esclusione dalla graduatoria. Non vi è stato, infatti, alcuna decreto di esclusione ma, lo si ribadisce, una mera comunicazione indirizzata alla Procura della Repubblica e inviata alla ricorrente solo per conoscenza. In evidente contrasto con le fondamentali garanzie procedurali di cui si è detto, tale comunicazione è, altresì, del tutto carente sul piano motivazionale.

In essa, invero, proprio perché trattasi di comunicazione per sola conoscenza, nulla si evince sotto il profilo motivazionale, l'amministrazione convenuta si limita a dichiarare che il certificato Eipass indicato dalla ricorrente non corrisponde al vero. Null'altro si aggiunge, né la norma ritenuta violata ed in base alla quale viene disposta l'esclusione, né vengono allegati i documenti pur richiamati nella comunicazione medesima.

Tutto ciò in evidente contrasto con la norma di cui all'art 3 della Legge 241/90 che impone di motivare i provvedimenti dell'amministrazione e di allegare le documentazioni richiamate nel provvedimento.

2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, eccesso di potere, arbitrarietà.

L'Amministrazione nella propria comunicazione richiama la norma di cui al titolo, a giustificazione dell'esclusione operata. Ebbene anche tale norma risulta violata dalla convenuta Istituzione scolastica.

Infatti, l'art. 75 del D.P.R. 445/2000, intitolato "decadenza dai benefici" stabilisce " 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Nella fattispecie in esame ci troviamo al cospetto di un mero titolo di studio, e non del titolo di accesso alla graduatoria per i profili in esame, per cui l'unica sanzione, da intendersi come "perdita del beneficio", era la decurtazione del punteggio riconosciuto con quel titolo.

Tale interpretazione c.d. restrittiva dell'art. 75, è l'unica conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento, così come statuito dalla Giurisprudenza unanime.

Tra le tante si ricorda la **sentenza del Consiglio di Stato, sez. V n. 1933/2013** con la quale si evidenzia che *"il carattere afflittivo della disposizione, ne impone un'interpretazione restrittiva che deve soffermarsi sul nesso causale tra dichiarazione non veritiera ed utilitas conseguita (...) il beneficio rispetto al quale opera la decadenza ai sensi dell'art. 75 (...) è da individuarsi nell'utilitas diretta e immediata acquisita con la falsa dichiarazione"* (conformi ex plurimis Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 1160/2009; Tar Lazio sentenza n. 4175/2006, **Tribunale di Roma 24.05.2004 in lavoro nelle P.a. 2004, 1193**)

Ed ancora, il **Tar veneto sent. 4131/2006**: *" Ed invero, si osserva che l'art. 75 citato, pur non configurando una disposizione sanzionatoria, tale deve considerarsi in senso lato, o comunque ad essa assimilabile, siccome contenente un precetto in concreto restrittivo della sfera giuridica dei destinatari (i soggetti percettori di benefici). Se ciò è esatto, se ne deduce che esso va interpretato in senso restrittivo. Ciò comporta, in altre parole, che -in presenza di dubbi sull'esatta portata della norma (precetto "para-sanzionatorio")- deve, correttamente, applicarsi quella più favorevole al trasgressore (sorta di favor rei). Nel caso di specie, la dizione letterale*

del precetto induce, invero, a dubitare se la decadenza dai benefici comminata dall'art. 75 debba disporsi ogni volta che ci si trovi al cospetto di una omissione o falsa dichiarazione, oppure limitatamente a quelle fattispecie in cui, nonostante la detta omissione o falsa dichiarazione, permangano ugualmente in capo al soggetto interessato i requisiti per ottenere il beneficio a suo tempo ricevuto.

Orbene, al cospetto di un simile dubbio, non sarebbe conforme ai principi che presiedono all'illecito amministrativo optare per l'interpretazione sfavorevole all'autore della dichiarazione non conforme al vero, ma sarebbe giocoforza aderire all'interpretazione a lui favorevole. Facendo applicazione del criterio appena enunciato al caso di specie, se ne deduce che la prospettazione del ricorrente –esposta nel primo e nel secondo mezzo di impugnazione- non può non condividersi.

L'applicabilità dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 nel caso de quo, e secondo l'interpretazione fornita innanzi, è fuori da ogni dubbi. È la stessa comunicazione della scuola alla ricorrente, che fa espresso riferimento a tale norma.

In buona sostanza, la norma di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, di rango superiore rispetto alle norme di cui al D.M. 717/2014 ed agli atti amministrativi di cui si discute, prevede la sola perdita del beneficio conseguente alle dichiarazioni mendace, che nel caso che ci occupa corrisponde alla decurtazione del punteggio riconosciuto con il titolo in contestazione. La disposta esclusione, dunque, è illegittima per violazione di Legge. Ne consegue che qualsiasi atto amministrativo (compreso il bando) qualora ritenuto in contrasto con tale disposizione normativa dovrà essere disapplicato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Violazione del DM 717/14, illogicità e contraddittorietà dell'esclusione.

Si rileva che l'operato dell'Amministrazione si presenta anche contraddittorio.

Infatti, la graduatoria da cui la ricorrente è stata depennata era già divenuta definitiva e la posizione dell'istante era già stata oggetto di verifica, così come previsto dall'art. 7 (intitolato "dati contenuti nella domanda - validità - controlli) al comma 5, al momento della stipula del primo contratto di lavoro, ovvero oltre 6 mesi prima della comunicazione del depennamento.

Pertanto, la posizione dell'istante era già stata oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione, con evidente esito positivo.

La ulteriore verifica operata dalla scuola, e in virtù della quale ha effettuato il depennamento, dunque, si presenta in palese contraddizione con la precedente verifica positiva effettuata dalla medesima amministrazione.

Quindi, alla data del depennamento la posizione della candidata risultava essere convalidata dalla stessa amministrazione scolastica, quindi già sottoposta a controllo.

A ciò si aggiunge che l'atto amministrativo, genericamente richiamato dall'IC a fondamento del proprio operato, il DM 717/14 è stato erroneamente applicato alla fattispecie.

Tale decreto, per quanto interessa in questa sede, all'art. 8, titolato si badi bene, inammissibilità della domanda – esclusione dalla graduatoria al comma 2, lettera d) dispone l'esclusione dei candidati che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false. Da un'attenta lettura di tutte le norme contenute nel richiamato D.M. si può agevolmente dedurre che l'esclusione di cui si discute, e dunque, l'applicazione della norma di cui all'art. 8, possa essere disposta solo prima che le graduatorie non siano divenute definitive. Depono per tale interpretazione sia il titolo stesso dell'art. 8 che parla di esclusione "dalla procedura" e la affianca alla dizione di "inammissibilità della domanda" entrambe sicuramente riferibili alla fase iniziale, e sia soprattutto, le disposizioni di cui al successivo art. 9, il quale prevede la possibilità di proporre reclamo al dirigente scolastico avverso l'esclusione entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, disponendo, poi, che decisi i reclami ed effettuate le correzioni materiali, la stessa istituzione scolastica approva la graduatoria definitiva. Anche tale disposizione, dunque, postula una applicabilità dell'art. 8 solo nella fase iniziale della procedura, ossia prima che la graduatoria sia divenuta definitiva. Riconoscerne un'applicazione generalizzata e protratta nel tempo, sino a dopo che la graduatoria sia divenuta definitiva, ed anche dopo che siano stati stipulati ed eventualmente esauriti i vari contratti di lavoro con i dipendenti colpiti da tali irregolarità, costituirebbe un'inaccettabile violazione, tanto dei principi di buon andamento dell'amministrazione, quanto e soprattutto del diritto di difesa, poiché determinerebbe una palese disparità di trattamento tra chi è stato posto in condizioni di proporre reclamo ex art. 9 del richiamato D.M., e chi, invece, non risulta più in termini per proporlo.

Ma vi è di più, la non applicabilità delle disposizioni di cui al D.M. 717/2014 è rinvenibile anche dal tenore della comunicazione inviata alla ricorrente, nella quale per indicare il tipo di controllo effettuato, non si fa riferimento a quelli espressamente previsti dal D.M. 717/2014, ma bensì, alla Legge 241/90.

Quanto detto è avvalorato anche dalla ulteriore circostanza che i controlli previsti dal richiamato D.M. dovevano essere effettuati a tempo debito, posto che l'art. 7 prevede che il Dirigente scolastico proceda tempestivamente ai controlli all'atto della stipula del primo rapporto di lavoro. Tempestività che nel caso de quo è evidentemente mancata.

Il controllo effettuato in danno della sig. Giugliano Donatella, dunque, è stato effettuato, non secondo le disposizioni del D.M. 717/2014, poiché sarebbe stato intempestivo, ma bensì ai sensi della Legge 241/90, del D.P.R. 445/2001, del ccnl scuola e del D.Lgs. n. 165/2001, con tutte le irregolarità e le illegittimità che si vanno ad evidenziare.

Oltre alle violazioni di cui ai punti che precedono, infatti, l'anomalo provvedimento adottato dalla convenuta Amministrazione è in totale violazione anche della normativa di cui al CCNL scuola vigente.

Alla fattispecie, infatti, risultano applicabili, tutte le disposizioni in esso contenute.

L'art. 93 comma 2, ricalcando in sostanza i principi di cui alla Legge 241/90, stabilisce che l'Amministrazione non può adottare nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, senza previa contestazione scritta al dipendente e senza che lo stesso sia stato sentito a sua difesa. Il successivo comma 5 prevede, poi, la possibilità per il dipendente di accedere agli atti che riguardano il procedimento a suo carico anche a mezzo di procuratore. Parimenti anche il D.Lgs. 165/2001 espressamente prevede la necessità di audizione del dipendente con termini e cadenze analoghe.

Ebbene, premesso che, all'atto del controllo, la ricorrente era titolare di un regolare contratto di lavoro con la convenuta Amministrazione, non vi è dubbio che la normativa richiamata doveva trovare integrale applicazione.

Nella realtà, invece, nulla di quanto previsto dalle disposizioni richiamate è stato effettuato.

Oltre a mancare del tutto la comunicazione dell'avvio del procedimento, manca, altresì, del tutto anche la previa contestazione scritta dell'addebito, l'audizione a sua difesa della ricorrente è lo stesso diritto di accesso agli atti che la riguardano, posto che, a seguito di specifica impugnazione del provvedimento adottato, l'Amministrazione convenuta ha espressamente dichiarato un non meglio specificato segreto istruttorio penale! (cfr. comunicazione del 29.07.2015 doc. 8).

Sotto altro profilo la violazione della normativa di cui si discute è palese anche in ordine al soggetto che ha proceduto a comminare la grave sanzione inflitta. L'art. 94, infatti, prevede che ogni provvedimento che incida così gravemente sulla posizione del dipendente (sospensione, licenziamento ecc.) debbano essere adottati dal Direttore Generale Regionale. Analoga disposizione è contenuta anche nell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che per le sanzioni più gravi non sia competente il responsabile dell'amministrazione, con o senza qualifica dirigenziale, ma bensì l'ufficio individuato dalle singole amministrazioni per i procedimenti disciplinari. L'esclusione della sig.ra Giugliano Donatella, invece, parrebbe essere stata disposta dal Dirigente scolastico, di guisa che lo

stesso provvedimento è stato emanato da soggetto incompetente. Connessa alla violazione dell'art. 94 è anche quella dell'art. 93, comma 4, poiché il Dirigente scolastico posta la sua incompetenza, avrebbe dovuto, entro 10 giorni, segnalare la questione all'ufficio competente dandone contestuale comunicazione alla ricorrente. Neanche tale adempimento risulta, invece, effettuato.

Sull'applicabilità di tale disciplina normativa al caso *de quo* non possono sussistere dubbi, posto che quella di cui al D.M. 717/2014, pur se genericamente richiamata nella comunicazione di esclusione, non può per le ragioni esposte, allo stato più trovare applicazione.

4. carattere "non mendace" della dichiarazione;

Ferme tutte le contestazioni di cui ai punti che precedono si evidenzia che la dichiarazione di cui si discute non può considerarsi mendace laddove manca la consapevolezza di tale falsità.

La sig. Giugliano, invero, all'atto della presentazione della domanda di cui si discute era nella convinzione di dichiarare il vero allorquando indicava il possesso del titolo Eipass. Che poi tale titolo l'Amministrazione abbia ritenuto sia falso, e cosa diversa dall'aver "dichiarato il falso".

In altre parole nel caso *de quo* la dichiarazione non è falsa, poiché la ricorrente ha dichiarato quello che per lei corrispondeva a verità, cioè di possedere regolarmente il titolo di cui si discute, tant'è che ha anche provveduto prontamente a sporgere denuncia-querela allorquando le è stato riferito il contrario. Parimenti neanche lo stesso titolo può considerarsi allo stato falso poiché la ricorrente ha frequentato regolarmente il relativo corso, sostenendone il relativo esame con consegna di copia dell'attestato finale. L'Amministrazione convenuta, al contrario, non ha dato prova di tale falsità all'atto dell'esclusione ne ha documentato le verifiche effettuate per arrivar a tale affermazione.

Ciò specificato, è chiaro che nessuna dichiarazione mendace può ravvisarsi nel caso che ci occupa, ragion per cui, mancando *ab origine* il presupposto in base al quale l'esclusione è stata disposta, l'On.le Giudicante non potrà che disporre l'annullamento del provvedimento de quo ed ordinare il reinserimento in graduatoria della ricorrente.

Diversamente la ricorrente si troverebbe da vittima incolpevole quale è a dover subire, non solo un eventuale procedimento penale, ma anche le nefaste conseguenze della esclusione dalla graduatoria restando senza impiego e senza mezzi di sostentamento.

Sul periculum in mora

Sussiste il periculum in mora poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione potrebbe nuocere non poco al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista anche della recente apertura del nuovo a.s., data l'incontestata posizione favorevole in graduatoria acquisibile dalla sig.ra Giugliano (graduatorie allegate doc. 12). La stessa, invero, risulta già destinataria di ben **4 convocazioni** per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato (di cui due addirittura sino a Giugno 2016) (doc. 13), **ed una proveniente persino dallo stesso istituto che ha disposto l'esclusione**, alle quali ella ha espressamente dato disponibilità pur chiarendo la sua posizione di "presunta esclusa"(cfr. mail di risposta alle convocazioni allegate ed alle quali le scuole interessate, ad oggi, non hanno ancora dato riscontro (doc. 14). Il grave ed irreparabile pregiudizio in danno della ricorrente può, dunque, dirsi più che evidente anche alla luce della perdita di tali 4 possibilità. La ricorrente, infatti, nelle more di un giudizio ordinario ed in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe altre possibilità di essere destinataria di contratti di lavoro, seppur a tempo determinato, della possibilità di vedersi attribuire del punteggio che con tali contratti andrebbe ad acquisire, il tutto in prospettiva di un eventuale e futura immissione in ruolo. Si rappresenta, a sostegno di quanto affermato, che la stessa, oltre ad essere stata destinataria di ben 4 convocazione nell'arco di una sola settimana dall'inizio dell'anno scolastico, in quello trascorso è stata destinataria di incarichi e supplenze pressochè senza soluzione di continuità sino al 30.06.2015 (cfr. contratti di lavoro doc. 3). Appare evidente, dunque, il pericolo concreto di un grave ed irreparabile pregiudizio sia economico che professionale in danno della ricorrente, che di fatto, in mancanza di reinserimento nella graduatoria di cui si discute, perderebbe sia l'unico mezzo di sostentamento economico e sia e, soprattutto, la possibilità di maturare punteggio in graduatoria, innescandosi un meccanismo per cui dai mancati incarichi per l'anno corrente si determinerebbe il mancato ottenimento anche di incarichi futuri con il più favorevole punteggio astrattamente maturabile e la possibilità di ottenere il ruolo. Senza dimenticare che la parte ricorrente è oggi costretta ad uno stato di inoccupazione (certificato di disoccupazione doc. 17) e di incertezza per il futuro, causa la congiuntura economica negativa in atto, anche nella Provincia di Reggio Emilia ma soprattutto in quella di provenienza della stessa (Napoli), in grado di incidere sul suo stato psico-fisico, che nel caso specifico, data l'ingiustizia subita, sta aggravando tali condizioni generali già accertate da una struttura sanitaria pubblica (cfr. referto allegato doc. 5) con **grave pregiudizio per il proprio diritto costituzionale al lavoro, alla vita, alla salute, ad un'esistenza libera e dignitosa, per sé e**

per la propria famiglia. Danno non riparabile con il pagamento per equivalente, poiché la mancata corresponsione delle retribuzioni non garantiscono attualmente alla ricorrente la soddisfazione dei suoi bisogni primari di vita. Come rilevato pacificamente in giurisprudenza, l'irreparabilità del pregiudizio può sostanziarsi nel pericolo della tardività della tutela; può accedere così che il provvedimento di merito sia *inutiliter datum*, quando sia ormai definitivamente compromessa la posizione giuridica strumentale (il diritto di credito) ma quella finale che risulta strutturalmente connessa alla prima (il diritto all'integrità fisica, alla salute, a un'esistenza libera e dignitosa, tutti costituzionalmente garantiti). È evidente che una tutela risarcitoria successiva non consentirebbe più una tutela adeguata.

A ciò si aggiunga la farraginosità di una potenziale azione ripristinatoria ex post successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena, la quale potrebbe involgere numerose posizioni degli altri candidati eventualmente assunti, con pregiudizio anche in danno all'Amministrazione scolastica, essendo preminente interesse della medesima che sia il reale avente diritto ad assumere l'incarico ad esso spettante.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Giugliano Donatella, come sopra rapp.ta, difesa ed elett.te domiciliata .

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia – sez. lavoro – affinché, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, ritenuta la propria competenza e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 e 669 bis e succ. c.p.c., rilevata, altresì, l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia così provvedere:

1. in via principale, con decreto *inaudita altera parte*, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dalle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di 3° fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA della provincia di Reggio Emilia, per il profilo di Collaboratore Scolastico e di Cuoco della sig.ra Giugliano Donatella nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente. Per l'effetto ordinare ai convenuti il reinserimento nella graduatoria predetta della sig.ra Giugliano Donatella con l'attribuzione del punteggio ad essa spettante a decorrere dalla presentazione della domanda, ovvero, in subordine, dalla presentazione della domanda giudiziale e con contestuale fissazione dell'udienza ed indicazione dei termini per la notifica del ricorso e del decreto;



2. in via subordinata, fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, accertata l'invalidità e/o l'illegittimità del provvedimento di esclusione, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo o comunque invalido il provvedimento di esclusione dalle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di 3° fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA della provincia di Reggio Emilia, per il profilo di Collaboratore Scolastico e di Cuoco della sig.ra Giugliano Donatella nonchè ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente anche di estremi ignoti. Per l'effetto, previa disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione, ordinare ai convenuti il reinserimento nella graduatoria predetta della sig.ra Giugliano Donatella retroattivamente dalla data dell'esclusione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ordine all'Amministrazione di stipula dei contratti di lavoro spettanti per l'a.s. 2015/2016;
3. ovvero, disporre quegli ulteriori e diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.
4. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio e con attribuzione in favore dei procuratori costituiti per averne fatto anticipo.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche di natura risarcitoria, nella successiva fase.

DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA

Si producono, unitamente al presente ricorso, i seguenti documenti :

- 1) domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di 3° fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA della provincia di Reggio Emilia, per il profilo di Collaboratore Scolastico e di Cuoco;
- 2) comunicato di pubblicazione delle graduatorie definitive;
- 3) contratti di lavoro dalla pubblicazione della graduatoria al 30.06.2015;
- 4) comunicazione di esclusione dalla predetta graduatoria del 27.06.2015;
- 5) referto di P.s. dell'Ausl di Guastalla (Re);
- 6) atto di esposto – querela presentato dalla sig.ra Giugliano Donatella;
- 7) pec di impugnazione e contestazione dell'esclusione del 14.07.2015;
- 8) comunicazione del 29.07.2015 di riscontro inviata dall'I.C. di Reggiolo (Re) in risposta all'impugnazione e contestazione dell'esclusione;
- 9) pec di risposta del 11.08.2015 alla comunicazione dell'I.C. di Reggiolo (Re) del 29.07.2015;

- 10) istanza di conciliazione inviata via pec all'ufficio scolastico Regionale ed all'I.C. di Reggiolo (Re);
- 11) riscontro del 29.08.2015 dell'I.C. di Reggiolo (Re) all'istanza di conciliazione;
- 12) estratto n. 2 graduatorie di circolo e d'istituto III fascia triennio 2014-2017;
- 13) n. 4 convocazioni per l'a.s. in corso;
- 14) n. 4 mail di risposta alle convocazioni;
- 15) certificato di disoccupazione della sig.ra Giugliano Donatella;
- 16) D.M. 717/2014;
- 17) estratto del CCNL -scuola in vigore;
- 18) Giurisprudenza richiamata.

I sottoscritti procuratori, ai fini del versamento del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento è esente ex art. 9 comma 1 bis del DPR 115/2002.

San Gennaro Ves., li 29.09.2015

Avv. Pietro Siano

Avv. Sara Quinti

Copia conforme all'originale
Reggio Emilia, il 29/09/2015
G. Camizzaro
PROCURATORE GENERALE
Gaudio Camizzaro



Avv. Pietro Siano

Avv. Sara Quinti


Vi nomino e costituisco miei avvocati e difensori nel procedimento di cui al presente atto, come in ogni sua fase e grado ivi comprese le fasi esecutive e di appello, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge ivi comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti e/o all'azione, spiegare domanda riconvenzionale, riscuotere denaro o assegni, riassumere o proseguire il processo, nominare sostituti nonché di chiamare in causa terzi e avendo fin d'ora per rato e fermo il Vs. operato.

Eleggo domicilio presso il Vs studio in San Gennaro Vesuviano alla via Ferrovia n. 35.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo.



Per autentica





TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice,

letto il ricorso che precede,

esaminati gli atti e i documenti depositati,

ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 669 sexies c.p.c. per la concessione del richiesto provvedimento inaudita altera parte ,

P.Q.M.

Visto l'art. 669 sexies c.p.c. dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 6 novembre 2015 ore 11.30 assegnando al ricorrente termine sino al 19 ottobre 2015 per la notifica a parte resistente del ricorso e del presente decreto

Dispone che parte ricorrente depositi entro l'udienza la documentazione anche in forma cartacea in quanto eccedente le dieci pagine

Si comunichi.

Reggio Emilia, 08/10/2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

Copia conforme all'originale

Reggio Emilia, il



Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Cappelletto